



Assessorato Scuola. Formazione professionale.
Università e ricerca. Lavoro.

L'ASSESSORE



Agli Assessori Provinciali all'Istruzione

Agli Assessori Comunali all'istruzione

Loro sedi

Oggetto: sentenza Corte Costituzionale 147 – 2012 e dimensionamento

Gentili colleghi,

la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 con cui la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna e da altre Regioni contro l'art. 19 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 convertita nella L. 111/2011, mi offre l'occasione per fare il punto in materia di organizzazione della rete scolastica e programmazione dell'offerta di istruzione sui nostri territori.

In particolare la Corte Costituzionale stabilisce che "l'art. 19 comma 4 del d.l. n. 98 del 2011, va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente."

Nella sentenza la Suprema Corte statuisce inoltre che la questione avente ad oggetto l'art. 19 comma 5 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 4 comma 69 della L. 183/2011 non è fondata.

Tale comma stabilisce infatti che alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 nei comuni montani, piccole isole e aree con minoranze linguistiche non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma le stesse sono assegnate in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome; in tal modo la norma pur incidendo sulla condizione della rete scolastica non sopprime posti di dirigente ma si limita a individuare diverse modalità di copertura, inoltre i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali e così disponendo il legislatore opera su una materia di competenza esclusiva statale.

Con tale pronuncia la Corte conferma e rafforza la posizione assunta dalla Regione Emilia-Romagna nella delibera di A.L. n. 55/2011 che detta gli indirizzi regionali in materia di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di leFP ed organizzazione della rete scolastica per il triennio 2012 – 2015.

In tale atto deliberativo infatti la Regione Emilia-Romagna nel ribadire l'indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale relativo agli I.C. ritenuto particolarmente efficace per alcuni aspetti quali la continuità didattica, l'integrazione tra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, la realizzazione di economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell'offerta di istruzione esercita in maniera propria e

Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

tel 051 527 4081-3029
fax 051 527 3578

lavoroform@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ _____ INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUS
Classif. _____ Fasc. _____

compiuta le proprie competenze in materia di programmazione, limitandosi ad un richiamo dell'art. 19 comma 4 della L. 111/2011, quale norma contingente che si inserisce nel solco della programmazione regionale, la quale già a far tempo dal 2004 e in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 12/2003 aveva individuato il modello organizzativo dell'I.C. quale modello da perseguire per la riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.


La Regione Emilia-Romagna stabilisce infatti nei propri indirizzi che per rendere più agevole il difficile compito che gli Enti locali, ed i Comuni in particolare, devono affrontare per svolgere compiutamente la loro funzione di organizzazione della rete scolastica, tenendo conto della normativa vigente, sia opportuno indicare che il parametro dimensionale (di 1000 alunni, ridotti a 500 alunni per le istituzioni site nei comuni montani) per l'istituzione degli istituti comprensivi, risultanti dall'aggregazione di direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado, attive nell'a.s. 2011-2012 come istituzioni scolastiche autonome, possa essere utilizzato con flessibilità, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente atto e della normativa vigente, all'interno di una oscillazione che non può superare il 20%.

Nel confermare pertanto la piena vigenza ed efficacia degli indirizzi regionali, mi preme inoltre ricordare la validità triennale degli stessi, anche al fine di indicare la gradualità del processo di programmazione, mirato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel corso del periodo considerato; i termini indicati negli indirizzi e la relativa flessibilità sono pertanto livelli di riferimento cui il processo deve tendere nel triennio.

Quanto sopra per invitare le Amministrazioni competenti a procedere nel percorso di programmazione dell'offerta formativa e di organizzazione della rete scolastica, secondo la tempistica indicata nella deliberazione regionale n. 55/2011 sopracitata, tenendo altresì conto delle indicazioni generali ivi contenute e che qui si riprendono nei loro punti salienti:

- è confermata l'indicazione dell'invarianza del numero di autonomie scolastiche a livello provinciale;
- è sottolineato il percorso di confronto con le istituzioni scolastiche di cui va acquisito il parere obbligatorio, nonché per le Province il confronto in sede di Conferenze Provinciali di Coordinamento e di Conferenze Provinciali Tripartite e con gli Enti di Formazione Professionale, accreditati per l'obbligo di istruzione;
- si ricorda infine che gli atti con cui i Comuni approvano la programmazione di loro competenza devono evidenziare che si è tenuto in considerazione il parere delle rispettive Conferenze Provinciali di Coordinamento.

Cordiali saluti



Prof Patrizio Bianchi